

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1488

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMALDI

Modifica all'articolo 244 del codice civile in materia  
di disconoscimento della paternità

*Presentata il 12 giugno 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tema di inseminazione artificiale molto vi sarebbe da dire. L'argomento è ormai da tempo oggetto di numerosi dibattiti che si propongono di affrontarne le molteplici sfaccettature nonché di cercare soluzioni ai problemi specifici che pone nei vari campi su cui insiste. Con questa proposta di legge non si vuole affrontare la questione nella sua complessità ma rispondere, nell'immediato, ad uno dei problemi che, in caso di inseminazione artificiale, potrebbe sorgere e rispetto al quale si pone come soggetto primo da tutelare il nascituro.

Questa proposta di legge prevede l'impossibilità per il marito che abbia preventivamente acconsentito all'inseminazione artificiale di operare un ripensamento in un momento successivo a quello dell'inseminazione stessa, in merito alla paternità.

Il consenso del marito sembra un presupposto essenziale per il conferimento dello *status familiae*. Esso deve essere preventivo giacché in quanto tale può assicurare al marito la conoscenza degli stessi elementi di fatto dei quali viene messa a conoscenza la moglie. Ciò in considerazione del fatto che, normalmente, quando l'inseminazione è eterologa, essa avviene da donatore ignoto. Dunque, la conoscenza preventiva da parte del marito tende ad inserire il medesimo nel processo conoscitivo e valutativo dell'intero procedimento, e dunque a togliere ogni valore ad un eventuale successivo ripensamento. La previsione ulteriore dell'applicazione anche alle ipotesi in esame della generale decadenza, già conosciuta dalla legge, vuole garantire all'ipotesi dell'inseminazione artificiale lo stesso trattamento che già viene fatto ad

altre ipotesi di concepimento fuori dal matrimonio.

La norma che si propone può convivere con l'attuale assetto del diritto di famiglia e delle successioni e non impedisce che gli stessi vengano riformati, anche in considerazione delle esigenze create dai sempre più numerosi casi di manipolazione e di intervento sul concepimento, giacché provvede semplicemente ad adeguare lo stato della legge ad una ipotesi non prevista, che si presenta meritevole di tutela analoga a quella concessa alle fattispecie storiche. In

particolare, la norma che si propone lascia consapevolmente inalterato il regime della trasmissibilità della azione di disconoscimento di cui all'articolo 246 del codice civile, in considerazione della analogia che intende affermare tra le ipotesi di concepimento fuori dal matrimonio, ed allo scopo altresì di incentivare nella coppia comportamenti di totale trasparenza, unici capaci di mettere il concepimento in questione al riparo anche da azioni che possono provenire da parenti che vi avrebbero interesse.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 244 del codice civile è inserito il seguente:

« Non può essere esercitata azione di disconoscimento di paternità quando il concepimento sia avvenuto a seguito di inseminazione artificiale della moglie, preventivamente consentita dal marito. In tutti i casi di inseminazione artificiale l'azione resta soggetta ai termini di decadenza previsti dai commi precedenti ».

